C12174 - BCEC MANAGEMENT X/FORNO D'ASOLO
Provvedimento n. 27273

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società BCEC Management X Limited, pervenuta in data 27 giugno 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. BCEC Management X Limited (di seguito BCEC X) è la società che gestisce il fondo di *private equity* "BC European Capital X". Essa è controllata in ultima istanza dalla BC Partners Holding, mediante la BC Partners LLP. Quest'ultima opera come consulente d'investimento per altre società del gruppo, che operano come *general partners* e *manager* di fondi di *private equity* collettivamente denominati "Fondi BC".

Il gruppo BC ha realizzato nel 2017 un fatturato complessivo, a livello mondiale, pari a *[10-20]*[1] miliardi di euro, di cui circa *[1-2]* miliardi di euro in Italia.

2. Forno D'Asolo S.p.A. (di seguito FDA) è una società attiva, in Italia e all'estero, nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno surgelati a clienti quali bar, pastifici-panetterie, caffetterie e hotel. La società è attualmente controllata, in modo indiretto, dalla Capitoloquattordici S.p.A., che a sua volta fa capo alla società 21 Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A..
Forno D'asolo ha realizzato nel 2017 un fatturato complessivo, a livello mondiale, pari a 121 milioni di euro, di cui circa *[100-495]* milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione del *[omissis]* delle azioni di FDA da parte di BCEC X, attraverso BC European Capital X e la società veicolo Piave Investment S.à r.l., e, conseguentemente del controllo esclusivo della FDA.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta una modifica del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati interessati

6. Il settore interessato dalla presente operazione è quello in cui opera la società target, relativo alla commercializzazione dei prodotti da forno surgelati. Tale settore si distingue in 4 comparti: prodotti da forno dolci (per la prima colazione); prodotti da forno salati (*snack*); pasticceria; panetteria.

7. Nella presente decisione, così come della Commissione (Pai/Nestlè/Froneri)[2] nel più recente e rilevante precedente, la definizione del mercato sotto il profilo merceologico può essere lasciata aperta in quanto, sia nell'ipotesi di un mercato rilevante unico per i prodotti da forno surgelati sia nell'ipotesi di mercati rilevanti distinti per ciascuno dei 4 comparti in cui il settore si suddivide, l'operazione non genera effetti anticoncorrenziali di rilievo.
8. Sotto il profilo geografico, il mercato interessato ha una dimensione geografica nazionale in ragione della specificità dei gusti e delle esigenze di consumo dei diversi Paesi.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[COMP/M.7946- PAI/Nestlè/Froneri, Dec. Commissione del 14 luglio 2016.]*

Effetti dell'operazione

9. Poiché nessuna delle società appartenenti al portafoglio BC opera nel settore di attività di FDA, l'operazione non produce alcun effetto di sovrapposizione orizzontale. Peraltro, FDA non detiene quote di particolare rilievo nei diversi comparti dei prodotti da forno surgelati, ove sono invece presenti altri e qualificati operatori con quote di mercato anche più elevate.

Tab. n. 1 – Quote di vendite nel settore dei prodotti surgelati da forno

Comparto	**Quota FDA (%)**	**Quota 1° concorrente (%)**
Pr. da forno dolci	*[10-15]*	*[20-25]*
Pr. da forno salati	*[1-5]*	*[10-15]*
Pasticceria	*[1-5]*	*[60-65]*
Panetteria	*[1-5]*	*[10-15]*
Tot. prodotti da forno	*[5-10]*	*[10-15]*

10. Poiché una delle società appartenenti al portafoglio BC, la CGR, è a capo di un gruppo attivo nel settore della ristorazione, cliente di FDA, l'operazione produce un effetto di tipo di verticale, che tuttavia è di entità trascurabile. A tale riguardo, si osserva infatti che: *i)* le forniture di FDA al gruppo CGR rappresentano una percentuale marginale (<5%) degli acquisti complessivi di prodotti da forno surgelati del gruppo; *ii)* anche qualora FDA decidesse di rifornire solo RGR, posto il limitato potere di mercato di FDA nel settore dei prodotti da forno surgelati, comunque non potrebbe prefigurarsi un rischio di preclusione all'accesso ai fattori di produzione per i concorrenti di CGR.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo